

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DEI DELEGATI

DELIBERA N. 13 del 30 dicembre 2025

OGGETTO

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE APPALTANTE / CENTRALE DI COMMITTENZA – APPROVAZIONE RETTIFICA ED INTEGRAZIONE

L'anno duemilaventicinque il giorno 30 del mese di dicembre 2025 alle ore 15.55, in modalità telematica, il Comitato dei Delegati dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di gestione dei Rifiuti, si è regolarmente autoconvocato. All'appello nominale risultano i Signori Delegati:

		ENTE		P/A
1	Rag. Massimo Colia	Sindaco di Stornarella	Presidente	P
2	Avv. Fiorenza Pascazio	Sindaco di Bitetto	Componente	P
3	Dott. Ciro D'Alò	Sindaco di Grottaglie	Componente	P
4	Dott. Cosimo Maiorano	Sindaco di Latiano	Componente	P
5	Dott. Michele Patruno	Sindaco di Spinazzola	Componente	A

Presiede il Sindaco Massimo Colia nella sua qualità di Presidente del Comitato dei Delegati.

Partecipa alla seduta l'Avv. Angelo Pansini, Direttore Generale dell'Agenzia anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, essendo presenti n. 4 Delegati su n. 5 Delegati in carica, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente, quindi, inizia la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno,

PREMESSO CHE

- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 "Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)", ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D. Lgs. n. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti";

- con deliberazione di Giunta Regionale n. 1124 dell'11 luglio 2017 è stato approvato lo Statuto dell'Agenda, pubblicata sul BURP del 25 luglio 2017;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1717 del 29 novembre 2023 avente ad oggetto: "L.R. n. 20 del 4 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni. Nomina del Direttore Generale dell'Agenda regionale AGER Puglia", con la quale la Giunta Regionale ha affidato l'incarico di Direttore Generale dell'Agenda AGER Puglia all'avv. Angelo Pansini;

PRESO ATTO che con l'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, pubblicato in G.U. n. 77 del 31.03.2023 è stata innovata la disciplina che regola le attività di aggregazione e centralizzazione delle committenze;

PRESO ATTO che l'Agenda è iscritta presso l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (di seguito anche "AUSA") istituita presso l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (di seguito anche "ANAC") con il Codice AUSA: 0000561423, Codice Fiscale: 93473040728, nonché nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate;

VISTA la Determina del Direttore Generale num. 142 del 06/06/2024 con la quale è stata adottata la proposta di "Regolamento di funzionamento della stazione appaltante / centrale di committenza" al fine di adeguare il Regolamento di AGER alla disciplina introdotta dal D.Lgs. 36/2023;

VISTA la Delibera del Comitato dei Delegati di AGER n. 10 del 21.06.2024, con la quale è stato approvato il "REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE APPALTANTE / CENTRALE DI COMMITTENZA" ai sensi del nuovo Codice dei Contratti;

CONSIDERATO CHE con Determina del Direttore Generale num. 281/2025 è stata adottata la proposta di rettifica ed integrazione del "Regolamento di funzionamento della stazione appaltante / centrale di committenza", proponendo l'adozione delle seguenti rettifiche ed integrazioni:

- correzione dell'errore materiale presente al comma 6 dell'art. 12 del "Regolamento di funzionamento della stazione appaltante/ centrale di committenza", essendo erroneamente indicata la dicitura "pari ad un quarto" in luogo della corretta formulazione "pari ad un quinto";
- riformulazione dell'art. 12 del citato Regolamento, in considerazione delle modifiche apportate all'art. 45 del Codice dei Contratti Pubblici dal D. Lgs. 209/2024 e dal D.L. n. 73/2025, convertito in L. n. 105/2025, come segue:
 1. *Ai sensi dell'art. 45 e dell'allegato I.10 del Codice vigente, spettano al personale dell'Agenda impiegato nelle attività di cui al presente regolamento, gli incentivi per funzioni tecniche.*
 2. *Gli oneri relativi alle attività tecniche in questione sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.*
 3. *Secondo quanto meglio disciplinato nell'allegato I.10 del Codice, rientrano tra le attività per quali può essere corrisposto l'incentivo, quelle riconducibili a:*
 - *responsabile unico del progetto per l'attività di competenza;*
 - *collaborazione all'attività del responsabile unico di progetto (responsabili e addetti alla gestione*

tecnico-amministrativa dell'intervento);

- *predisposizione dei documenti di gara.*
4. *Potrà essere incentivata ogni altra attività tecnica di cui al citato allegato I.10 debitamente delegata all'Agenzia da parte dell'Ente aderente, nell'ambito del presente Regolamento e della successiva Convenzione.*
 5. *Il fondo incentivante per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori, opere, servizi e forniture, posto a base delle procedure di affidamento, comprensivo degli oneri della sicurezza e al netto dell'IVA. Le somme occorrenti per la costituzione e accantonamento del fondo incentivante per le funzioni tecniche saranno previste, distintamente, nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura.*
 6. *In particolare, indipendentemente dalla regolamentazione interna degli Enti aderenti, all'Agenzia dovrà essere riconosciuta una quota parte pari ad un quinto dell'entità del fondo così determinato:*

Per lavori e opere di importo	<i>Entità del fondo</i>
✓ <i>Fino alla soglia di cui all'art. 14 del Codice</i>	2,0%
✓ <i>Oltre la soglia di cui all'art. 14 del Codice</i>	1,8%
Per servizi e forniture di importo	
✓ <i>Fino alla soglia di cui all'art. 14 del Codice</i>	2,0%
✓ <i>Oltre la soglia di cui all'art. 14 del Codice</i>	1,8%
Per servizi di igiene urbana unitari di ARO	1,2%

7. *Di tale quota spettante, il 20% sarà destinato alle finalità di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 45 del Codice e l'80% per i compiti svolti dal personale addetto alle attività delegate, secondo quanto prevede il regolamento dell'Agenzia in materia.*
8. *L'atto di attribuzione degli incentivi è corrisposto dal dirigente responsabile, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo.*
9. *Ai sensi del comma 4 dell'art. 45 del vigente codice, l'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico. Le Amministrazioni che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all'articolo 40 -bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale*

in deroga al regime di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il numero dei beneficiari.

10. Gli incentivi sono liquidati, con riferimento agli incarichi affidati, all'esito dell'aggiudicazione della gara, ovvero al termine di ogni altra qualsivoglia attività delegata.

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto

DI APPROVARE le rettifiche ed integrazioni del "Regolamento di funzionamento della stazione appaltante/centrale di committenza e, più precisamente:

- correzione dell'errore materiale presente al comma 6 dell'art. 12 del citato regolamento dove risulta la dicitura "pari ad un quarto" in luogo del corretto "pari ad un quinto";
- riformulazione dell'art. 12 del citato Regolamento, in considerazione delle modifiche apportate all'art. 45 del Codice dei Contratti Pubblici dal D. Lgs. 209/2024 e dal D.L. n. 73/2025, convertito in L. n. 105/2025, nei termini indicati in premessa;

DI DARE MANDATO al Direttore Generale di Ager di modificare lo schema di Convenzione per la gestione delle attività di Stazione Appaltante Qualificata svolta dall'Ager nei confronti degli Enti richiedenti;

DI APPLICARE il Regolamento per il funzionamento della stazione appaltante/centrale di committenza, così come rettificato ed integrato, anche alle convenzioni già stipulate in vigenza del D. Lgs. n. 36/2023 e allo stato attive;

DI PUBBLICARE il "Regolamento di funzionamento della stazione appaltante / centrale di committenza" come rettificato ed integrato, nella competente sezione del sito istituzionale dell'ente;

Alla votazione viene registrato il voto unanime dei presenti.


Infine il Comitato dei Delegati, con il voto favorevole ed unanime dei presenti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Approvato e sottoscritto

Il Presidente



Il Direttore Generale

f.to MASSIMO COLIA

f.to ANGELO PANSINI